

L'interesse a ricorrere e l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento amministrativo

TAR Campania, Sez. VII, n. 4558/2025

Di Riccardo Renzi

“Il provvedimento che forma oggetto di impugnazione ha esaurito la sua efficacia a far data dal 31 gennaio 2022, con la conseguenza che il ricorso, notificato il successivo 5 aprile 2022, in quanto rivolto in via esclusiva all’annullamento di un provvedimento (ormai) improduttivo di effetti, [...] è all’evidenza inammissibile per carenza di interesse.”

“[...] non essendo stata presentata – per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. – domanda risarcitoria, è all’evidenza inammissibile per carenza di interesse.”

“Le spese, attese le peculiarità della fattispecie e la definizione in rito della controversia, possono essere compensate.”

Guida alla lettura

La sentenza in esame, pronunciata dalla Settima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (n. 4558/2025), affronta una questione processuale di rilievo generale:

l’inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta del ricorso proposto da un pubblico dipendente contro un provvedimento amministrativo ormai privo di effetti giuridici. Il ricorso, introdotto da un Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, era diretto contro il **decreto di sospensione dal servizio emesso dal Direttore del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano**, per il periodo compreso tra il 15 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022. Il provvedimento era stato notificato al ricorrente soltanto in data 18 febbraio 2022, cioè dopo la sua cessazione di efficacia. Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura dello Stato e ha **dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse**, compensando le spese di lite.

Il principio di interesse attuale e concreto all'impugnazione

Il cuore motivazionale della decisione si fonda su un principio cardine del processo amministrativo, sancito dall’art. 35, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. n. 104/2010): **il ricorso è inammissibile quando manca l’interesse a ricorrere**, ovvero quando l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti e l’annullamento non è più idoneo a produrre alcuna utilità per il ricorrente. Nel caso di specie, il decreto di sospensione era temporalmente circoscritto e **già**

interamente eseguito prima ancora della proposizione del ricorso (5 aprile 2022). Mancando la richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il giudizio è stato ritenuto **privo di una concreta utilità pratica**, e dunque inammissibile. In tal senso, la pronuncia è pienamente in linea con la consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 2470; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 17 giugno 2021, n. 7231), secondo cui la tutela giurisdizionale deve avere un'effettiva finalità ripristinatoria, non potendo ridursi a un mero esercizio astratto del diritto di difesa.

L'omessa proposizione della domanda risarcitoria e i limiti della giurisdizione amministrativa

Il TAR evidenzia altresì un profilo importante sotto il profilo della **tutela riparatoria**: l'assenza di una **domanda risarcitoria** preclude l'adozione di qualsiasi provvedimento utile, anche solo a fini di ristoro per l'eventuale danno derivante da un provvedimento illegittimo, ormai inefficace. L'art. 34, comma 3, c.p.a., permette al giudice amministrativo di **accertare l'illegittimità dell'atto, anche se non più efficace, al solo fine risarcitorio**. Tuttavia, tale potere è subordinato alla **formale proposizione di una domanda di condanna o accertamento del danno**, la cui assenza, come nel caso in esame, determina l'impossibilità di qualsivoglia valutazione nel merito dell'atto. La sentenza, dunque, riafferma un criterio essenziale: **il processo amministrativo non può svolgersi in astratto**, ma deve essere funzionalmente connesso a un'esigenza concreta e attuale di tutela del ricorrente.

Il ruolo del decorso del tempo e la tempestività della reazione giurisdizionale

Sebbene non espressamente valorizzata nel dispositivo, la **tempistica dei fatti** gioca un ruolo significativo. Il provvedimento era già "spento" al momento della sua notifica, e la proposizione del ricorso è avvenuta due mesi dopo la scadenza degli effetti. Si segnala qui un aspetto problematico, sebbene non affrontato nel merito dalla sentenza: il ritardo nella notificazione del provvedimento **potenzialmente ha inciso sul diritto di difesa** del ricorrente, che si è trovato a impugnare un atto i cui effetti si erano già consumati. Tuttavia, in assenza di una domanda volta all'accertamento del danno derivante da tale anomalia procedimentale, il giudice non può che fermarsi alla soglia dell'inammissibilità.

Compensazione delle spese: l'equilibrio della decisione

Il Collegio ha disposto la **compensazione integrale delle spese di giudizio**, facendo riferimento alle "peculiarità della fattispecie" e alla **definizione in rito**. Si tratta di una scelta discrezionale coerente con l'art. 92 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, e che evita un aggravio

per il ricorrente in presenza di una posizione sostanzialmente “soccombente” sul piano formale ma non palesemente infondata.

Conclusione

La sentenza n. 4558/2025 del TAR Campania si colloca nella linea della giurisprudenza amministrativa che pone **il principio di interesse concreto e attuale al centro del sindacato giurisdizionale**, escludendo ogni pronuncia “di principio” in assenza di utilità residua per il ricorrente. Pur non presentando profili innovativi, la decisione è importante perché **richiama la necessità di strutturare adeguatamente il petitum in fase di proposizione del ricorso**, prevedendo, nei casi analoghi, **anche una richiesta risarcitoria o una domanda di accertamento di illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a.**, per evitare un giudizio altrimenti inevitabilmente destinato all’inammissibilità. Da ultimo, la vicenda evidenzia anche **la criticità amministrativa della tardiva notificazione di atti disciplinari**, la quale, se non impugnata in via autonoma, può di fatto compromettere ogni tutela giurisdizionale effettiva.

26 giugno 2025, per www.italiaius.it

N. 04558/2025 REG.PROV.COLL.

N. 02143/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2022, proposto da
Giuseppe Capasso, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del decreto n. 11/2022 recante sospensione dal servizio dal 15/12/21 al 31/1/2022, emesso dal
Direttore della Direzione Centro Penitenziario “*P. Mandato*” – Secondigliano, Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Vice Sovrintendente presso la Casa Circondariale di Secondigliano, ha impugnato, deducendone plurimi profili di illegittimità, il provvedimento di sospensione dal servizio per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, notificatogli il 18 febbraio 2022 dal Ministero della Giustizia in esito all'attestazione, in data 1 febbraio 2022, della sua positività al virus SARS Cov2.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, previamente eccependo la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
3. – All'udienza straordinaria del 15 maggio 2025 la controversia è stata introitata in decisione.
4. – Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità della difesa erariale.
- 4.1. – Il provvedimento che forma oggetto di impugnazione ha esaurito la sua efficacia a far data dal 31 gennaio 2022, con la conseguenza che il ricorso, notificato il successivo 5 aprile 2022, in quanto rivolto in via esclusiva all'annullamento di un provvedimento (ormai) improduttivo di effetti, non essendo stata presentata – per gli effetti di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a. – domanda risarcitoria, è all'evidenza inammissibile per carenza di interesse.
5. – Le spese, attese le peculiarità della fattispecie e la definizione in rito della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente

Viviana Lenzi, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE

Gianmario Palliggiano